(3) il punto 3, lettera b), punto i), è così modificato:

a) il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— il valore di questo indicatore è indicato per intervento, per indicatore di output utilizzato per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e per tipo di intervento;»;

b) è inserito il secondo trattino seguente dopo il primo trattino:

«— il valore di questo indicatore è indicato per ciascuna categoria di cui al punto 3, lettera a), punto iii), per intervento e per indicatore di output utilizzato per la verifica dell'efficacia dell'attuazione, se gli interventi o gli indicatori di output includono categorie di cui al punto 3, lettera a), punto iii);».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, punto 3), lettera b), si applica a decorrere dal 16 febbraio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE2955